



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzioni Generali per Interventi in materia di attività
scolastica per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione digitale
Ufficio IV



I.I.S. SELLA AALTO LAGRANGE

Via Montecuccoli 12 - 10121 TORINO

Tel. 011.54.24.70 - Fax 011.54.75.83

tois037005@pec.istruzione.it

protocollo@sellaaaltoagrange.gov.it

C.F. 9766960014

Contrattazione sindacale decentrata livello istituzione scolastica - preaccordo - a.s. 2017\18

L'anno 2018 il mese di FEBBRAIO il giorno 28 in Torino presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico dell'IIS Sella Aalto Lagrange, in sede di Contrattazione Decentrata a livello di istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2 del CCNL del comparto scuola quadriennio giuridico 2006/2009 e 1° biennio economico 2006/09, della sequenza contrattuale FIS dell'8 aprile 2008 e della sequenza contrattuale ATA del 25 luglio 2008 LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA INCONTRA LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE. Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dall'art.6, comma 2 del CCNL del 29/11/2007, entro i limiti indicati dal D. Lgs 150/09 per quanto attiene all'organizzazione ed alle prerogative dirigenziali:

- criteri di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa; criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
- criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente ed ATA;
- criteri relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

Viene stipulato il presente contratto sulle seguenti materie:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Scopo

Il contratto ha lo scopo di regolare l'utilizzazione del personale in rapporto al PTOF ed al Fondo d'istituto e le modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali come previsto dall'art.6.2.lett.d) e) f) i) del CCNL. Viene regolata anche la parte relativa alla sicurezza dei lavoratori.

[Handwritten signature and initials]

ART.2 Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato
2. Il presente contratto ha validità per l'a.s. 2017/18 e comunque sino alla stipula del successivo contratto integrativo d'istituto; potrà essere sottoposto a verifica, integrazioni e modifiche nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari.
3. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali
4. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. Formazione delle classi e determinazione organici della scuola
 - b. Attività e progetti retribuiti con il fondo dell'istituzione scolastica
 - c. Criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive
 - d. Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
5. Sono oggetto di informazione successiva le materie di cui ai punti a) e b) del comma 4 dell'art. 6 del CCNL 2006/09
6. La contrattazione di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

ART.3 Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di avviare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni dalla richiesta
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI

ART.4 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la fruibilità del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti, *nonché al rispetto delle norme vigenti e delle competenze attribuite dalle disposizioni in vigore*
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola **nelle seguenti attività:**
 - a) Contrattazione integrativa
 - b) Informazione preventiva
 - c) Informazione successiva
 - d) Interpretazione autentica, come da articolo 3
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per l'istituzione scolastica

ART.5 Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico (o dalla data di sottoscrizione del contratto), la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento delle attività sindacali; la convocazione da parte del Dirigente Scolastico per le riunioni di contrattazione e di informazione avviene di norma, con almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.



2

ART.6 Permessi Sindacali

1. La RSU può fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all'art.8 del CCNL scuola 29/11/2007, per la partecipazione alle riunioni degli Organismi statuari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art. 47 c.2 e 47 bis del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all'art. 6 del CCNL scuola 15/03/2001
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente e riferiti alle RSU, possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al dirigente scolastico con atto scritto dal soggetto interessato con un preavviso di almeno 24 ore. Alla RSU spetta un monte ore per ogni anno scolastico pari a 25'30" per ciascun dipendente a tempo indeterminato in organico di diritto.
3. Il monte ore spettante per l'anno scolastico 2017/18 è di 64 ore e 30?minuti

ART.7 Informazione sindacale

1. Sul sito dell'istituzione scolastica è individuato uno spazio dedicato alle informazioni sindacali denominato "bacheca sindacale"
2. La RSU cura, sotto la propria responsabilità, la pubblicizzazione del materiale sindacale e del lavoro e, comunque, quanto ritenga abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo, anche nella sezione del sito dell'istituzione scolastica denominata "bacheca sindacale".
3. Il Dirigente Scolastico provvede alla pubblicazione nella bacheca sindacale del sito di tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno

ART.8 Composizione della RSU

1. La RSU è composta da tutti i delegati eletti nella RSU e partecipa alle trattative ed agli incontri con l'amministrazione.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista elettorale; in caso di dimissioni del 50% più uno dei componenti, la RSU decade e si procede al suo rinnovo in base all'accordo quadro del 7 agosto 1998.

ART.9 Assemblee sindacali

1. Le assemblee di istituto, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie provinciali e/o regionali delle Organizzazioni sindacali di cui agli artt.47 c.2 e 47 bis del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni, sia dalla RSU della scuola a maggioranza. L'istituzione scolastica consente l'utilizzo dei locali della scuola per assemblee sindacali indette in orario di servizio o fuori orario di servizio previa comunicazione dello svolgimento delle stesse al dirigente scolastico; le richieste di autorizzazione devono pervenire 6 giorni prima della data stabilita.
2. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per un numero di ore non superiore a n. 10 ore pro capite per anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
3. Non si possono svolgere più di due assemblee al mese.
4. La RSU può convocare l'assemblea dei lavoratori della scuola:
 - a) su richiesta della maggioranza dei membri della RSU stessa
 - b) su richiesta del 10% dei lavoratori dell'istituzione scolastica
5. La convocazione, la durata, la sede (interna, concordata con il dirigente scolastico, o esterna), l'ordine del giorno (che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma, almeno 6 giorni lavorativi prima al dirigente scolastico. Per le assemblee fuori dall'orario di lezione il preavviso è ridotto a tre giorni lavorativi
6. Il dirigente scolastico provvederà ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna (pubblicata anche sul sito dell'istituzione scolastica) per raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio durante l'orario di assemblea. Il personale, che non appone la propria firma nel foglio firme allegato alla circolare con cui si richiede la dichiarazione individuale di partecipazione entro tre giorni dalla data dell'assemblea stessa, è considerato in servizio.
7. La dichiarazione preventiva fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale
8. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o settore di appartenenza; nel tempo destinato all'assemblea, sono compresi anche gli spostamenti. Si concorda che la RSU individuerà la sede di svolgimento dell'assemblea con rotazione sulle sedi.
9. Il dirigente scolastico sospende le lezioni nelle sole classi in cui i docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea sindacale e i coordinatori di plesso provvederanno a comunicare alle famiglie le conseguenti variazioni d'orario. Nelle classi i cui docenti non partecipano all'assemblea sindacale le lezioni si svolgono regolarmente.
10. Le assemblee che impegnino anche il personale docente devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere.
11. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, il DS e il DSGA, verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili (minimo servizio di vigilanza e centralino in ogni sede) coincidenti con l'orario dell'assemblea, concordando già in questa sede la quota di un collaboratore per sede. In mancanza di dichiarata disponibilità si procede per sorteggio, escludendo coloro già sorteggiati in precedenza.

ART.10 Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti sindacali territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività
2. La comunicazione interna può avvenire verbalmente o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU sia messi a disposizione dei lavoratori interessati mediante la pubblicazione nella bacheca sindacale presente sul sito dell'istituzione scolastica
3. Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito degli audiovisivi, nonché della rete informatica, della posta elettronica, della fotocopiatrice e del telefono di plesso, secondo criteri di economicità.
4. Alla RSU firmataria del presente contratto è consentito l'uso di un'aula del piano uffici quando esse siano libere da altri usi, per l'eventuale svolgimento di piccole riunioni e di incontri con i lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale ed è riservato comunque un armadio per la raccolta del materiale sindacale.
5. Nella sede centrale della scuola e nei plessi, alla RSU ed alle OO.SS. di cui agli artt. 47 c.2 e 47 bis del D-Lgs 29/93 e successive modificazioni, è garantito l'uso di una bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art.25 della L. 300/70 dove hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del DS.

ART.11 Incontri di informazione e contrattazione

La RSU si riunisce periodicamente o su richiesta della maggioranza relativa dei lavoratori della scuola.

Gli incontri sono convocati d'intesa tra la RSU e il D.S.:

Almeno 48 ore prima degli incontri il DS fornisce la documentazione relativa alle materie in discussione o dell'informazione preventiva e/o successiva, salvo manifesta impossibilità.

Agli incontri possono partecipare su richiesta del D.S. e della RSU anche il direttore SGA ed esperti.

La contrattazione avviene esclusivamente tra il DS e la RSU e/o i rappresentanti sindacali di categoria, non può essere svolta dai singoli lavoratori con l'amministrazione

Tra il DS e la RSU viene concordato il seguente calendario di massima sulle materie di cui all'art. 6 del CCNL:

a. inizio anno:

- diritti e relazioni sindacali
- organizzazione del lavoro personale A.T.A.;
- confronto su pagamenti compensi accessori;
- organizzazione del lavoro e impegni orari;
- piano delle attività aggiuntive retribuite con il FIS e modalità di utilizzazione del personale in relazione al P.O.F.;
- utilizzo del personale relativamente a progetti, convenzioni, accordi;
- criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento;
- sicurezza sul luogo di lavoro e salute;

b. utilizzo delle risorse finanziarie entro 15 giorni dalla comunicazione del MIUR dell'ammontare del FIS destinato all'Istituto per l'anno scolastico di riferimento

c. gennaio: verifica organizzazione lavoro personale A.T.A.;

d. aprile: proposte formazione classi e determinazione organici di diritto;

e. qualora se ne manifesti la necessità per affrontare anche problematiche ed esigenze qui non esplicitamente menzionate e relative comunque al rapporto di lavoro.

Gli incontri sono convocati possibilmente d'intesa fra D.S. e R.S.U., fuori dall'orario di servizio.

La delegazione di parte pubblica è composta dal D.S.

Il compito di verbalizzare viene assunto dalla delegazione di parte sindacale.

Il DS fornisce alle RSU tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione almeno due giorni prima degli incontri stessi

Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo.

In caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.

Il ricorso alla procedura per la conciliazione prevista all'art.6 comma m del CCNL/06-09 è previsto unicamente in caso di controversia insanabile sulle materie oggetto del presente contratto e comunque previo esperimento di un apposito tentativo di conciliazione interno alla scuola.

I prospetti riepilogativi del FIS e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale accede, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi, vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL vigente e della RSU della scuola.

ART.12 Procedure in caso di sciopero

Il diritto di sciopero nei servizi pubblici è regolato dalla legge 146/90, poi modificata dalla L.83/2000

1. Chi non aderisce allo sciopero deve assicurare le normali prestazioni
2. Il dirigente scolastico chiede ai docenti, con una circolare, chi intende aderire all'azione di sciopero
3. La dichiarazione preventiva di sciopero è volontaria (non si è obbligati a rispondere)
4. In base alle dichiarazioni il dirigente scolastico può disporre una diversa organizzazione del servizio: riducendolo, sospendendo le lezioni, o prevedendo la chiusura della sede/istituto
5. Il dirigente scolastico, in base alle dichiarazioni di cui al punto precedente, dà comunicazione alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, compatibilmente con i tempi di comunicazione dei Sindacati Nazionali, sul servizio previsto.
6. Al lavoratore che non aderisce allo sciopero può essere richiesto di modificare l'orario di servizio giornaliero ma non può essere chiamato a lavorare per un numero maggiore di ore rispetto a quelle previste per la giornata dello sciopero
7. Il lavoratore che non sciopera può essere chiamato a cambiare classe per assicurare la mera sorveglianza degli allievi
8. Il dirigente scolastico comunica alle famiglie ed agli studenti il tipo di servizio predisposto per il giorno dello sciopero tramite circolare pubblicata nella sezione circolari del sito.
9. La comunicazione alle famiglie avverrà tramite il sito dell'istituzione scolastica
10. In ogni plesso viene inoltre affissa comunicazione all'ingresso principale

ART.13 Contingenti minimi di personale ATA in caso di sciopero

Secondo quanto stabilito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola del 15/3/2001, si conviene che in caso di sciopero del Personale ATA il servizio deve essere garantito solo in presenza delle particolari e specifiche situazioni, sotto elencate:

1. svolgimento di esami finali e/o scrutini finali: n.1 Assistente Amministrativo per lo svolgimento degli atti d'esame e di scrutinio; n.1 Collaboratore Scolastico per la vigilanza per ciascuna sede dell'istituzione scolastica
2. predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; n.1 Assistente Amministrativo e n.1 Collaboratore Scolastico.

In caso tutti i Collaboratori si dichiarino in sciopero si procederà al sorteggio dei contingenti sopraindicati non tenendo conto del plesso di appartenenza ed alla comunicazione nei termini previsti dalla normativa vigente .

In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico pubblica la circolare di informazione nella quale invita i lavoratori ATA a segnalare l'eventuale intenzione di adesione. Il personale prende visione della stessa ma non è obbligato a dichiarare l'adesione. Il lavoratore che dichiara l'adesione è considerato a tutti gli effetti in sciopero. Anche nel caso in cui non tutti i lavoratori dichiarino la propria intenzione, il Dirigente Scolastico potrà richiedere l'attivazione del contingente minimo per il Personale ATA. I dipendenti che dichiarano di voler scioperare ma che vengono individuati per la formazione dei contingenti di cui all'oggetto, sono computati, ai fini delle rilevazioni statistiche, fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

ART.14 Patrocinio e diritto di accesso agli atti

- 1) La RSU e i sindacati territoriali, fatte salve le norme di cui alla L. 675, su espressa delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale coinvolto
- 2) La RSU ed i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL scuola 29/11/07 hanno il diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 6 del CCNL 2006\2009
- 3) Gli Istituti di Patronato sindacale hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla vigente normativa
- 4) Il rilascio della copia degli atti eventualmente richiesti avviene senza oneri ed entro cinque giorni dalla richiesta, salvo manifesta impossibilità.

ART.15 Trasparenza

Tutti i documenti ufficiali della scuola, Carta dei servizi, Regolamenti, PTOF e PTOF, CCNL, Contrattazione decentrata a livello di Istituto, debbono essere conosciuti ed applicati, per la parte di competenza, da tutto il personale che li può reperire sul sito dell'istituzione scolastica. Se richiesto dal personale è possibile effettuare specifiche riunioni per la lettura e il commento dei documenti testé citati.

ART.16 La responsabilità disciplinare

Per garantire l'informazione, la trasparenza e la condivisione dei doveri contrattuali, il presente accordo recepisce la seguente prassi e procedura. Gli articoli del Contratto (91 e seguenti) che elencano i doveri del personale ATA e gli art. 2104 e 2105 del Codice Civile che si riferiscono ai doveri di diligenza e di fedeltà sono pubblicati sul sito dell'istituzione scolastica. Tutto il personale è tenuto a prendersene visione ed eventualmente ad averne copia dietro richiesta. Sono rese pubbliche anche tutte le norme del codice disciplinare di cui all'all. 1 e 2 del CCNL quadriennio giuridico 2006/09. Tutto il personale è tenuto a conoscere ed applicare le disposizioni emanate in tema di sicurezza e di organizzazione interna diffuse tramite circolari.



TITOLO III - ATTUAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA

ART.17 Soggetti tutelati

I soggetti tutelati sono tutti i dipendenti che svolgono nell'istituto, a qualunque titolo, servizio a tempo indeterminato e determinato

ART.18 Informazione e formazione dei lavoratori

All'inizio dell'anno scolastico il dirigente scolastico esegue una ricognizione generale del livello di informazione e di formazione dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati sulla sicurezza e sulla salute

- a. L'informazione prevista dall'art.36 del D.lgs 81\08 avviene attraverso l'emanazione di apposite istruzioni e circolari e per il tramite degli ASPP ed attraverso momenti formativi a cura dei docenti nei confronti degli alunni (tale informativa rientra nella funzione docente).

Il personale addetto alle pulizie è tenuto a :

- prendere visione delle schede tecniche dei prodotti utilizzati per le pulizie che vengono richieste al momento dell'acquisto a cura del DSGA che le mette a disposizione del personale
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale che il DSGA deve provvedere ad acquistare, compatibilmente con le poste in bilancio, ed a metterli a disposizione del personale

- b. La formazione è svolta e prevede specifici percorsi tematici su:

- diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro
- i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
- le modalità e le procedure previste dal piano di evacuazione

- c. Il DS attiva i corsi di formazione per tutti i lavoratori in conformità ai dettami dell'art. 37 del D.Lgs 81\08

ART.19 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente alle sedi dell'istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

ART.20 Le figure sensibili

Per ogni sede dell'istituto sono individuate le seguenti figure:

- Addetto al servizio di prevenzione e protezione
- addetto al primo soccorso
- addetto antincendio

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e vanno appositamente formate attraverso specifico corso.

Alle figure sensibili sopraindicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

